Giurisprudenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - PRIMA SEZIONE CIVILE –

COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

DOTT. GRIMALDI LUIGI **PRESIDENTE**

DOTT.SSA MAZZITELLI CATERINA CONSIGLIERE RELATORE

DOTT.SSA LA MARCA FEDERICA **CONSIGLIERE**

R.G.: 1272/2014
Cron. 911/16
Rep. CV 659/16

22 APR 2016

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).

nella causa civile d'appello R.G. n. 1272/2014

PROMOSSA DA

F [redacted] a., con sede legale in Cuneo, Via Roma n° 13 e direzione generale in Torino, Via Santa Teresa n° 11, codice fiscale e partita i.v.a. 01127760047, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n° 25, presso lo studio legale degli avv.ti [redacted]) che la rappresentano e difendono per procura alle liti a margine dell'atto di appello 19 maggio2014

APPELLANTE

CONTRO

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

51E, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Matteotti n° 3 bis, presso lo studio legale dell'avv. Massimiliano ELIA (LEIMSM69H11L219N) che la rappresenta e difende per procura del 5 novembre 2014 in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

APPELLATA

UDIENZA COLLEGIALE: 1 DICEMBRE 2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino 414/2014 depositata ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. in data 20.1.2014 - Sezione 1ª Civile, non notificata, ed in accoglimento dei motivi di gravame articolati e proposti:

a) **IN VIA PRINCIPALE** riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingersi le domande tutte proposte dalla nei confronti della Banca accogliendo così le conclusioni come formulate nel corso del primo grado di giudizio - con ogni conseguente statuizione restitutoria, sia essa totale o parziale, delle somme versate da parte della .A. in favore dell'appellata, oltre interessi legali - e disattese da parte del Tribunale di Torino, qui di seguito pedissequamente riportate:

- **in via principale:** respingere le domande formulate dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni

Firmato Da: BRISCATO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8a7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

esposte in atti, assolvendo la [illegible] A. da ogni avversaria pretesa;

- **in via subordinata:** nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, rideterminare e quantificare il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, valutando l'eventuale concorso colposo attoreo, nonché il vantaggio conseguito in ragione degli accreditamenti avuti dal contratto d'IRS oggetto di causa in costanza di rapporto;
- **in via istruttoria:** si chiede la ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1. *"vero che nella primavera dell'anno 2007 la [illegible] si recò presso la filiale di Dogliani [illegible] alfine di discutere un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile sito nel comune di Dogliani?";*
2. *"vero che, nel corso dagli incontri avuti con la [illegible] sottopose alla cliente diverse opzioni relativa alla stipulazione del contratto di mutuo con formula di interesse a tasso fisso e variabile?';*
3. *"vero che la [illegible] era intenzionata a stipulare un contratto di mutuo fondiario per Euro 175.000,00, con durata trentennale ed un tasso di interesse fisso?";*
4. *"vero che rispetto alle esigenze rappresentate da parte [illegible] erano contratti di mutuo che potessero garantire le richieste avanzate dalla cliente, in ragione del fatto che [illegible] in quel momento, poteva al meglio*

Firmato Da: BUSCAZZO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6c7c4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

garantire l'applicazione di un tasso di interesse variabile su di un mutuo a trent'anni dell'importo di Euro 175.000,00, non avendo contratti di mutuo a tasso fisso per trent'anni?";

5. *"vero che la rappresentò i propri timori in merito alla stipulaijone di un contratto di mutuo a tasso variabile, in ragione delle previsioni di innalzamento dei tassi";*
6. *"vero che, a fronte dei timori manifestati da parte da venne discussa prospettata la possibilità di stipulare un contratto di Interest Rate Swap in grado di invertire il potenziale rischio di innalzamento dei tassi di interesse nel breve periodo?";*
7. *"vero che alla cliente venne spiegato, in più occasioni, il funzionamento tecnico ed economico del contratto di Interest Rate Swap finalizzato alla riduzione del rischio relativo all'innalzamento dei tassi di interesse e venne chiarito il fatto che, trattandosi di un contratto aleatorio, il rischio per la cliente risiedeva nel caso di inversione dell'andamento, quindi verso il ribasso dei tassi di interesse Euribor?"*
8. *"vero che enne detto che l'operazione in questione poteva comportare rischi di perdite economiche connessi ai rischi di flessione dell'andamento dei tassi di interesse, non preventivabili, e che il valore di mercato degli strumenti derivati è soggetto a notevoli variazioni non essendo quotati su mercati regolamentati?";*
9. *"vero che la cliente Le confermò la propria volontà di stipulare il contratto di mutuo fondiario a tasso variabile accostato al parallelo*

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

contratto di Interest Rate Swap in ragione del fatto che, le prospettive future in relazione all'andamento dei tassi collegati al mutuo non risultavano essere sul mercato favorevoli alla cliente e che, in ogni caso, ad un eventuale abbassamento del tasso di interesse Euribor, gli addebiti relativi al contratto derivato sarebbero stati controbilanciati dal risparmio mensile relativo alle rate di mutuo?"

10. *"vero che la cliente decise di individuare nel tasso del 4,72% il limite entro il quale la stessa era disponibile ad accettare il rischio di innalzamento dei tassi di interesse, così indicandolo quale indice di scambio a suo debito?",*
11. *"vero che vennero discussi tra le parti i termini economici diretti al funzionamento del contratto di Interest Rate Swap e venne individuato nell'importo di Euro 100.000,00 il valore nozionale di riferimento, in quanto in linea con il debito che la cliente si accingeva a contrarre, nonché determinato un orizzonte temporale breve alfine di non esporre oltremodo la cliente ai rischi dei mercati?";*
12. *"vero che, successivamente alla discussione in merito ai contratti di mutuo e derivato collegato a quest'ultimo, la Sig.ra [illegible] sottoscriveva in data 24 maggio 2007 il contratto di "mutuo chiaro linea giovani" dell'importo di Euro 175.000,00, a tasso di interesse variabile Euribor 6 mesi, oltre spread di 0,90%, della durata di trent'anni, come da doc. n. 1 che si esibisce al teste ?';*

Firmato Da: BUSCATO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

13. *"vero che, sempre in data 24 maggio 2007, la Sig.ra Bealessio sottoscriveva e riceveva copia del contratto per il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione in strumenti finanziari; oltre al contratto normativo relativo ad operazioni in derivati di tipo Interest Rate Swap, Interest Rate Cap, Interest Rate Floor, Interest Rate Collar, Forward Rate Agreement, Swaption, Opzioni su Titoli Opzioni su Indici ed infine il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, che si rammostrano al teste quali docc. nn. 2, 3 e 9?"*

14. *"vero che, prima della sottoscrizione del contratto di Interest Rate Swap - Bullet, Lei consegnò ed illustrò alla cliente il Foglio Informativo relativo a quest'ultimo contratto, che si esibisce al teste quale doc. n. 4, nel quale sono ricapitolati i termini di funzionamento tecnico ed economico del contratto derivato?';*

15. *"vero che, sempre in occasione della circostanza di cui al capitolo che precede, in data 24 maggio 2007, la cliente sottoscriveva la proposta di ordine per operazioni su prodotti derivati recante un valore nominale di Euro 100.000,00, data inziale di decorrenza 28 maggio 2007 e scadenza finale al 28 maggio 2012, con tasso parametrato per il cliente al 4,72% ed Euribor 6 mesi per la Banca, come risulta dal doc. n. 5 che si rammostra al teste?';*

16. *"vero che alla cliente venne fatto presente che l'operazione di Interest Rate Swap conclusa vedeva come controparte la stessa Banca e, dunque, veniva segnalato il conflitto*

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8a7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

di interessi nella conclusione del contratto, come da a: n. 5 che si esibisce al teste?';

17. *"vero che, successivamente alla conclusione del contratto di Interest Rate Swap, negli anni 2007 e 2008, o riceveva accreditamenti periodici derivanti dai differenziali positivi in suo favore generati dall'innalzamento del tasso Euribor 6 mesi oltre la soglia del 4,72%, a fronte del contestuale innalzamento della rata mensile di mutuo?';*
18. *"vero che, solo successivamente alla grave crisi economica del 2008 ed al conseguente repentino abbassamento dei tassi di interesse, la cliente si vedeva addebitare differenziali negativi derivanti dall'abbassamento del tasso Euribor 6 mesi sotto la soglia del 4,72%, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti quali doc. n. 6, che si esibiscono al teste?".*

Si indica quale testimone sulle circostanze avanti capitolate, nonché a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie,

e

<u>sempre in via istruttoria</u>: nella non creduta e denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile e rilevate il disconoscimento effettuato dall'odierna attrice - in estremo subordine e senza rinuncia alcuna alla eccepita inammissibilità dell'eventuale tardivo disconoscimento sollevata - si insiste affinché venga disposta la verificazione della firma apposta in calce al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, prodotto quale doc. n. 9;

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

- **in ogni caso:** con vittoria di competenze di causa e rimborso forfettario, oltre accessori come per legge.

b) **SEMPRE IN VIA PRINCIPALE ED IN OGNI CASO**: riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, condannare - nel caso di accoglimento totale o parziale dei motivi di gravame proposti - la [illegible] .o o in parte, le somme versate in suo favore, oltre interessi legali.

c) **IN OGNI CASO**, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario."

Per l'appellata:

"Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

Piaccia alla Corte Ecc.ma

In via principale:

- rigettare per tutte le ragioni sopra esposte l'appello proposto d[illegible] per l'effetto,

- confermare integralmente la sentenza n. 414/2014 del Tribunale di Torino resa in data 17/01/2014 e mandare integralmente assolta l'appellata, o, in ogni caso, dichiarare la nullità del contratto IRS concluso fra le parti con i conseguenti obblighi restitutori/risarcitori;

In via subordinita:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata integrale conferma della sentenza di primo grado,

- dichiarare l'annullabilità del contratto quadro e del derivato IRS sottoscritto in data 24/05/2007 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427,

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

1428, 1429 c.c. e 1433, 1439 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, e per l'effetto,

- dichiarare tenuta e condannare la spa alla restituzione / risarcimento di quanto ingiustamente versato dalla [illegible] nel corso del rapporto che si determina nella somma di euro 10.793,43 – al netto dei saldi positivi dello *swap* – oltre interessi o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 1710 e 1711 cc o 2043 cc, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cc;

In via di graduato subordine:

- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande,
- accertare l'inadempimento dell'[illegible] obbligo informativo e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del d.lgs 58/98 e negli artt. 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, e per l'effetto
- dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto quadro e del derivato IRS sottoscritto in data 24/05/2007 ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 cc o comunque la responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'istituto di credito, e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la [illegible] a alla restituzione / risarcimento di quanto ingiustamente percepito dalla [illegible] corso del rapporto che si determina nella somma di euro 10.793,43 – al netto dei saldi positivi dello *swap* – oltre interessi nella

Firmato Da: DILIGANZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 1710 e 1711 cc o 2043 cc, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cc;

In ogni caso:

- col favore degli onorari e delle spese di giudizio.

<u>In via istruttoria:</u>

Senza interversione dell'onere probatorio, gravante *ex lege* sulla convenuta, ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che, all'atto della sottoscrizione del contratto Irs *step up*, avvenuta da parte dell'esponente in data 24 maggio 2007, il funzionario dell'Istituto di credito riferiva che tale contratto aveva la sola finalità di controllo e di gestione del rischio legato alla variazione dei tassi di interesse e di credito e che tale operazione era priva di finalità speculativa ed esente da rischio.

2) Vero che, all'atto dell'offerta di cui al capo 1-2-3, il citato funzionario dell'istituto di credito ha omesso di consegnare all'esponente il documento sui rischi generali degli investimenti.

3) Vero che, prima della sottoscrizione del contratto *derivato Irs step up*, avvenuta in data 26 maggio 2007, il funzionario dell'Istituto di credito, non evidenziava le caratteristiche del prodotto finanziario illustrando i parametri di rischio e spiegando che il *cashfiow* positivo per il cliente sarebbe stato compreso solo nella forbisce del tasso Euribor superiore al 4,72%.

Si insta a che il Giudice autorizzi la nomina di un CTU al fine di:

a) ricostruire le operazioni finanziarie di investimento della signora [illegible] l'anno 2007 e all'esito della verifica di tutte le operazioni di

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

investimento reperite, illustri se l'esponente presentasse all'epoca dei fatti (maggio 2007), esperienza in materia

b) descrivere le caratteristiche del contratto *swap* concluso tra le parti nel mese di maggio 2007 e tenuto conto della situazione finanziaria della [illegible] ferire se tale contratto fosse all'epoca della sua conclusione compatibile con la finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse.

Ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art.210 cpc alla [illegible] esibire il documento di analisi del profilo finanziario della [illegible] ta previsto in base alla normativa MIFID."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 12/09/2011, [illegible] evocava in giudizio avanti al Tribunale di Tori... [illegible] spa esponendo: che essa attrice aveva sottoscritto con la banca convenuta in data 24/05/2007 un contratto di mutuo trentennale a tasso variabile dell'importo di € 175.000,00 per l'acquisto della prima casa e contemporaneamente, su proposta della banca, un contratto di Interest Rate Swap con il quale si sarebbe coperto il rischio connesso al rialzo del tasso di interessi del contratto di mutuo.

Segnatamente con tale contratto, sulla base di un importo pari ad € 100.000,00, l'attrice ogni 6 mesi si impegnava al pagamento in favore della banca di un tasso di interesse pari al 4,72% , mentre la banca si impegnava a pagare un tasso di interesse pari all'Euribor a sei mesi; tale contratto aveva

Firmato Da: BUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6a7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

determinato forti perdite all'attrice, pari, alla cessazione del contratto, ad € 10.793,43.

La Banca concludeva chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di swop per mancanza di equilibrio tra le prestazioni e in definitiva per mancanza di causa e in subordine l'annullamento per errore di detto contratto ovvero la risoluzione del contratto per eccesso di copertura, per mancata consegna del documento sui rischi in generale, per omessa informazione e per omessa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione .

costituitasi in giudizio, contestava le difese avversarie, assumendo la Banca era stata adeguatamente informata sulla natura dello swop e che detto contratto era legato alle oscillazioni del tasso di interesse variabile del mutuo sottostante, tanto che solo l'improvviso calo dei tassi di interesse aveva reso svantaggioso per la cliente lo swop .

Nel corso dell'istruttoria venivano assunte prove testimoniali.

Con sentenza, emessa in data 17/01/2014, il Tribunale sosteneva che il contratto di swop era un contratto aleatorio, ossia una sorta di scommessa contratta da due operatori in ordine all'andamento futuro dei tassi di interesse. Il Tribunale evidenziava che occorreva avere riguardo alla causa in concreto e che nella fattispecie lo swop in oggetto era negativo in partenza per l'investitore il quale aveva di fatto sopportato un rischio maggiore e diverso rispetto all'altro contraente. Risultava evidente, secondo il primo giudice, che il valore atteso dei flussi cedolari attualizzati alla data di stipula del contratto era negativo per l'attrice atteso che gli interessi che costei si era impegnata a versare erano superiori a quelli che la banca si era impegnata a versare a sua volta. Il Tribunale riteneva inoltre che il contratto

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8a7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

fosse connotato da costi impliciti a carico [illegible] e comunque da squilibri che non potevano essere manifesti per l'investitore. Ciò tanto più che il foglio informativo escludeva l'applicazione di commissioni a carico del cliente. Ritenuta, su tali basi, l'insussistenza della causa in concreto e l'assenza di un'adeguata informazione fornita dalla banca al cliente, il primo giudice dichiarava la nullità del contratto, per insussistenza in concreto della causa sottesa, condannando la banca alla restituzione alla Bealesiso della somma di € 10.793,43 oltre interessi, ripristinando così la situazione patrimoniale anteriore alla stipula del contratto.

Con atto, notificato in data 17/06/2014, [illegible] opponeva appello avverso tale sentenza chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con contestuale accoglimento delle conclusioni già assunte in primo grado, volte ad ottenere il rigetto delle domanda avversarie e, in subordine, in caso di accoglimento, la rideterminazione del danno alla luce della dovuta considerazione di un concorso colposo del cliente, previa detrazione degli eventuali vantaggi economici ottenuti a seguito della stipula del contratto d'IRS oggetto di causa in costanza di rapporto.

Parte appellante esponeva: che la nullità, posta in evidenza dal primo giudice, poteva essere fatta valere per altre situazioni, quale ad es. il difetto di forma scritta imposta ex lege per il contratto, e che, per l'inverso, la valutazione compiuta dal giudice era affetta da erroneità, non potendo l'autorità giudiziaria sindacare sull'autonomia privata delle parti; quanto poi all'attribuzione del vizio della causa negoziale, che il contratto di swop non era stato "imposto" dalla banca, come evidenziato dall[illegible], e che, per l'inverso, era connesso al mutuo stipulato dalla cliente per l'acquisto della

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

casa, a tasso variabile, essendo teso alla copertura del rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse e che in tal senso l'aleotorietà del derivato era legata al rischio per la banca di vedere il tasso Euribor 6 mesi oltre la soglia del 4,72% , indicata dalla cliente come limite accettato per il rischio di innalzamento del finanziamento, oltre il quale scattava l'obbligo per la banca di pagare la differenza; che nella sostanza la causa del contratto in questione era rappresentata dallo scambio di flussi tra due controparti di interessi facenti capo ad un capitale nominale al fine di pervenire ad uno scambio di rischio, che commissioni implicite o occulte non erano effettivamente sussistenti e che non incombeva sulla banca un onere probatorio di valenza negativa e che la forbice, riscontrata dal tribunale, dello 0,364%, tra il limite coincidente con i valori di mercato del 4,436% rispetto al limite concordato negozialmente del 4,72%, in relazione all'impegno del cliente di versare un interesse secondo tale misura, non poteva rappresentare né una commissione implicita ovverossia occulta né tanto meno un indice di squilibrio, a nulla rilevando al riguardo la relazione di parte depositata dalla [illegible] che la giurisprudenza più recente aveva ritenuto la piena liceità del contratto in questione; che in ogni caso l'eventuale presenza di una commissione implicita non avrebbe determinato la nullità del contratto; che alla stessa conclusione si doveva pervenire con riferimento alla carenza d'informativa, dovendosi richiamare, tutt'al più, non già la nullità dell'intero contratto, ma la nullità del corrispettivo (art 23 comma 2 T.U.F.); che nella sostanza si sarebbe dovuto dare ingresso ai principi di cui all'art. 1480 c.c. senza dichiarare l'invalidità del contratto.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e7ad

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Si costituiva in giudizio [illegible] instando per il rigetto delle domande avversarie e ribadendo le difese già svolte, circa l'invalidità in radice del contratto in questione riconducibile ad una scommessa autorizzata, circa la non conoscibilità degli effettivi rischi in capo all'esponente al momento della stipula del contratto e l'esistenza di commissioni implicite come individuate dal primo giudice. L'appellata ribadiva che la funzione palesata in relazione alla copertura dei rischi derivanti dalla variabilità dei tassi di interesse non era mai stata concretizzata né tanto meno essa deducente ne aveva tratto vantaggi. Secondo la difesa della [illegible] la causa del contratto doveva essere individuata nello scopo pratico del negozio giuridico, non potendosi avere riguardo all'irrilevanza dei motivi. Parte appellata concludeva comunque in via subordinata per l'annullamento ex art. 1427 e seg. c.c. per vizi del consenso ovvero, in via ulteriormente subordinata, per la risoluzione del contratto per inadempimento addebitabile alla banca.

Dopo la precisazione delle conclusioni la Corte, assegnati i termini ex lege per il deposito degli atti difensivi finali, tratteneva la causa a decisione.

Tutto ciò premesso, va osservato che la causa sottostante ad un negozio giuridico bilaterale va individuata in concreto e non già solo su un piano astratto.

Siffatta tendenza corrisponde ad esigenze di tutela sottese all'ordinamento e nel contempo ad esigenze di verifica della realtà concreta, non essendo sufficiente uno schema, di natura atipica, individuato a monte, per la verifica della validità del contratto.

Il percorso del primo giudice in quest'ottica è condivisibile.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

La mancanza di uno scopo concreto ovvero l'incidenza sullo stesso di fattori ulteriori determina l'invalidità per mancanza di causa dell'intero contratto.

Nella fattispecie in esame, conformemente a quanto sostenuto dal primo giudice, è prospettabile, su un piano astratto, la ricorrenza di una causa giuridica sottesa al contratto in questione: la compensazione tra flussi differenziali concernenti le differenziazioni rispetto alla variazione di tassi di interesse applicati ad un capitale di riferimento.

Peraltro, in linea generale, se pur è assumibile la suddetta funzione, in concreto, nelle singole fattispecie, è indispensabile, affinchè non vi sia uno squilibrio fra le prestazioni consistenti nei reciproci pagamenti, da porsi in relazione con il differenziale a favore o a sfavore della banca secondo il superamento o meno del limite prefissato negozialmente, che la partenza sia paritaria, senza valori negativi , già a monte, a carico dell'una o dell'altra parte.

Questo assioma è accettabile e coincide con regole di assoluto buon senso ed equità.

Non v'è chi non veda che in caso di ricorrenza di un siffatto sbilanciamento iniziale il contratto è già inficiat, a monte, nella sua essenza .

In altri termini, se il contratto swuop, presenta al momento della sua sottoscrizione un flusso negativo, viene a mancare la causa concreta del negozio il che non può non essere valutato ai sensi dell'art. 1418 c.c..

Nella fattispecie il contratto oggetto di causa risulta, già inizialmente, affetto da uno squilibrio, rappresentato dalla forbice, riconosciuta pacificamente sussistente in causa, tra il valore di mercato, riscontrabile all'epoca della

Firmato Da: BUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

conclusione del contratto, coincidente con la percentuale del 4,24%, e la percentuale concordata in sede negoziale del 4,72% .

Ha osservato il primo giudice che tale forbice rappresenta un valore negativo per l , posto che la stessa si era impegnata a versare interessi superiori al tasso Euribor , limite correlato all'impegno della banca, minore per il differenziale esistente tra i due dati.

Questa sperequazione è sufficiente, dovendosi considerare che proprio in questo, tra l'altro, è ravvisabile una commissione implicita o occulta ovvero un compenso maggioritario per la banca.

Sempre nella stessa ottica va visto il richiamo del Tribunale ad un'inscindibile connessione della causa con l'assolvimento dell'onere informativo e, per la precisione, con una consapevolezza piena del cliente circa i rischi dell'operazione e le particolari connotazioni dello swop.

Con ciò si vuol dire che- anche a prescindere dagli ulteriori profili concernenti le violazioni dei doveri informativi e di trasparenza bancaria e dei doveri connessi all'indispensabile adeguatezza delle operazioni poste in essere, violazioni, queste, pur sussistenti agli effetti risarcitori - che è inscindibile, in vista del riscontro di una causa concreta, la consapevolezza di tutte le connotazioni dello swop in capo al cliente.

Incide sulla causa concreta sottostante al negozio giuridico l'occultamento di un valore negativo per il cliente stesso.; la "causale " del contratto risulta sfalsata a livello obiettivo , in quanto comporta uno squilibrio , squilibrio non conosciuto e quindi rapprortabile ad una falsa cognizione in capo al cliente della funzione stessa del contratto specifico.

Firmato Da: BUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e7ad

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Del resto, ove questa ignoranza dello squilibrio non ci fosse, sarebbe conseguenziale il rifiuto da parte del cliente di stipula del contratto stesso.

A monte i due aspetti, squilibrio e occultamento, sono inscindibili e incidono sull'essenza stessa del negozio giuridico, inducendo , tra l'altro, a tale conclusione l'impossibilità di verificare una casuale concreta del particolare meccanismo negoziale se non congiunta ad una consapevolezza totale del cliente .

In quest'ottica non è accettabile quanto affermato dalla banca circa un'insindacabilità del valore delle prestazioni corrispettive pattuite dalle parti.

Questo potrebbe valere, fatte salve le implicanze di ordine giuridico circa la formazione del consenso, l'aleatorietà del contratto, ammessa entro certi limiti, e l'esecuzione dello stesso secondo le regole di correttezza imposte dalla normativa vigente, a condizione, per l'appunto, che vi sia una causa valida sottostante.

Nella fattispecie di causa, ancorchè i testi in primo grado abbiano confermato una conoscenza generica della cliente dell'operazione posta in essere ed una connessione fattuale tra il contratto di mutuo per l'acquisto della casa e lo swop di cui trattasi, va evidenziato che non risulta una connessione documentale tra i due contratti, ossia il contratto di mutuo per l'acquisto della casa e lo swop, contrattazioni del tutto autonome l'una dall'altra.

E' altrettanto evidente che la cliente avrebbe dovuto essere messa al corrente della situazione specifica e del disavanzo anzidetto tra i due dati sopra riportati, non essendo certamente sufficiente la consegna del

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

documento sui rischi in generale ed essendo , per l'inverso, indispensabili conoscenze specifiche da fornirsi al cliente con riferimento al meccanismo negoziali in tutti le sue connotazioni.

Proprio in considerazione di ciò nella sostanza la funzione di copertura delle variazioni dei tassi mediante i flussi reciproci di differenziali non emerge e comunque non si è realizzata, risultando in via esclusiva delle perdite a carico della Bealessio.

In siffatto contesto generale non risulta accoglibile la richiesta, avanzata in via subordinata dalla banca appellata, di una riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c. ovvero di una declaratoria di nullità parziale limitata alla commissione praticata dalla banca, non essendovi le condizioni per la stipula stessa di una negoziazione di siffatta rischiosità , per ciò solo da ritenersi, tra l'altro, inadeguata e impraticabile a monte.

Per le motivazioni fin qui esposte, si ritiene condivisibile l'assunto del primo giudice con riferimento alla nullità del contratto, confermandosi altresì le statuizioni relative alla restituzione delle somme impiegate a monte nell'operazione in questione.

Stando così le cose non è richiamabile la valutazione, prospettata dalla banca, con riferimento a pretese risarcitorie e ad una quantificazione che tenga conto di un ipotetico concorso di colpa del cliente oltre che delle rimesse creditorie dalla medesima percepite, profilo, quest'ultimo, comunque non provato in causa.

In conclusione, per le motivazioni esposte, si deve rigettare l'appello, confermandosi la sentenza di primo grado e ponendosi a carico della banca appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate, tenuto conto

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it

Giurisprudenza

dello scaglione di riferimento e del valore medio di liquidazione diminuito in relazione all'effettiva entità delle questioni trattate, in complessivi € 3.600,00 (€ 1.000,00 + € 800,00 + € 1.800,00) , con esclusione della fase istruttoria, oltre agli emolumenti accessori ex lege.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino,

rejectis contrariis,

definitivamente pronunciando;

rigetta l'appello proposto avverso la sentenza emessa in data 17/01/2014 dal Tribunale di Torino, che, per l'effetto, integralmente conferma;

condanna al rimborso delle spese processuali avversarie, liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa nella misura legale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/03/2016 dalla Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Presidente
(dott. Luigi Grimaldi)

Il Consigliere Est.
(dott.ssa Caterina Mazzitelli)

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte d'Appello di Torino li 22 APR 2016
Il CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 22/4/2016 Il Cancelliere

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

dirittobancario.it